

TI_GERICHTE 11.2000.124 vom 25. Oktober 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-10-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.124

FR: TI_GERICHTE 11.2000.124 du 25 octobre 2000

IT: TI_GERICHTE 11.2000.124 del 25 ottobre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'art. 176 cpv. 1 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (n. 1), così come le misure necessarie per i figli minorenni (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei contributi alimentari ai fini dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda, per analogia, sui principi dell'art. 163 CC. L'ammontare del contributo alimentare si calcola perciò in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 123 III 1, 121 III 302; Schwander in: Kommentar zum Schweizerischen Privat-recht, ZGB I, Basilea 1996, n. 3 e 4 ad art. 176 CC; Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 17 segg. ad art. 176 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, n. 685 segg., pag. 289 segg.).

E. 2

Il Pretore ha accertato che il marito ha un reddito mensile complessivo di fr. 4'452.– (rendita SUVA fr. 2'090.–, rendita AI fr. 1'817.–, rendita completa per la moglie fr. 545.–) e ha ritenuto che la moglie potrebbe conseguire con la propria attività lucrativa un reddito mensile di fr. 2'000.–. Egli ha poi calcolato il fabbisogno minimo di ogni coniuge in fr. 2'226.– e, constatata un'eccedenza di fr. 2'000.–, ne ha attribuito la metà a ognuno, riconoscendo alla moglie un contributo alimentare di fr. 1'226.– mensili.

E. 3

L'appellante chiede in questa sede un contributo alimentare di fr. 2'500.– mensili. Se non che, nell'istanza del 23 giugno 2000 essa aveva postulato un contributo mensile di fr. 2'000.–, che ha confermato al dibattimento finale. Nella misura in cui l'istante rivendica ora un contributo alimentare superiore, la domanda viola l'art. 321 cpv. 1 CPC e l'appello è d'acchito irricevibile. Il gravame può dunque essere esaminato solo nei limiti dell'istanza originaria.

E. 4

A detta dell'appellante il giudizio pretorile sarebbe ingiusto perché essa non avrebbe nessuna entrata e sarebbe totalmente indigente. L'affermazione non trova riscontro negli atti. La moglie aveva dapprima affermato, nella propria istanza del 23 giugno 2000, di conseguire un reddito mensile di fr. 500.– come ausiliaria di pulizia. All'udienza del 20 luglio 2000 essa ha ammesso un reddito mensile netto di fr. 1'600.–, producendo un

conteggio del giugno 2000 (doc. B) e sostenendo che l'attività sarebbe cessata alla fine del mese. Il marito, nondimeno, ha prodotto cinque conteggi mensili della moglie, relativi al periodo dall'aprile all'agosto 1999, dai quali risultava un reddito mensile netto medio di fr. 2'226.– (doc. 5 a 9). Valutando tali documenti, il Pretore ha ritenuto che la moglie poteva conseguire un reddito netto di almeno fr. 2'000.– (decreto impugnato, pag. 2). Nel suo gravame l'appellante si limita a ribadire di non avere entrate, ma non si confronta con l'argomentazione del primo giudice. Insufficientemente motivato, su questo tema l'appello sfugge a un esame di merito (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Si aggiunga abbondanzialmente che l'istante non ha per nulla reso verosimile l'asserita cessazione del rapporto di lavoro. In siffatte circostanze non si intravedono motivi per i quali essa, giovane e in buona salute, non potrebbe conseguire con un'attività lucrativa un reddito netto di fr. 2'000.– mensili. L'appello sarebbe quindi stato respinto, per quel che concerne il reddito della moglie, anche se la relativa censura fosse stata ricevibile.

E. 5

L'appellante sostiene che la situazione economica del marito non è quella illustrata dal Pretore. Afferma che il convenuto si sarebbe trasferito all'estero e non avrebbe quindi più alcun onere di alloggio, né di imposta o di cassa malati. Il suo fabbisogno – essa prosegue – non sarebbe pertanto di fr. 2'226.– mensili e dovrebbe essere ridotto, ciò che comporterebbe una modifica dell'eccedenza da ripartire tra i coniugi. L'argomentazione non può essere condivisa. L'istante ha dichiarato all'udienza del 28 settembre 2000 che il marito era partito all'estero, ma non si è curata di rendere verosimile tale affermazione. Del resto, quand'anche il convenuto avesse effettivamente lasciato la Svizzera, ciò non gioverebbe necessariamente all'appellante. Egli avrebbe pur sempre esigenze vitali minime da soddisfare, quali l'alloggio, la salute e i pubblici tributi, indipendentemente dal luogo di soggiorno. Queste voci essenziali del fabbisogno individuale, se mai, potrebbero essere ridotte qualora il costo della vita all'estero fosse inferiore a quello svizzero. In realtà, tutto si ignora sulla situazione in cui si troverebbe il convenuto e non soccorrono quindi i presupposti per scostarsi dal prudente apprezzamento del Pretore.

E. 6

In questa sede la moglie ribadisce di aver diritto a una provvigione ad litem di fr. 2'500.– a carico del marito e all'assistenza giudiziaria. Ora, il beneficio dell'assistenza giudiziaria può essere conferito solo al coniuge che non ha i mezzi per far fronte a una causa di stato e che non può ottenere dall'altro coniuge un'adeguata provvigione ad litem (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, Berna 1999, n. 15 e 15a ad art. 163 CC, n. 38 ad art. 159 CC ; Bräm in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 138 ad art. 159 CC). I costi di una separazione o di un divorzio sono infatti a carico dell'unione coniugale; l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria. In concreto il Pretore ha respinto le domande dell'istante dopo aver accertato che essa ha una disponibilità di fr. 1'000.– mensili, una volta coperto il proprio fabbisogno. Ancora una volta l'appellante insiste nel dichiararsi indigente, ma non spende una parola per confrontarsi con le motivazioni del Pretore. Ne discenderebbe, una volta ancora, l'irricevibilità dell'appello. Del resto, tenuto conto di un reddito da attività lucrativa di almeno fr. 2'000.– mensili e di un contributo versato dal marito di fr. 1'226.–, essa ha entrate mensili complessive per fr. 3'226.–. Dedotto il proprio fabbisogno di fr. 2'226.–, essa ha ogni mese fr. 1'000.– a disposizione, con i quali far fronte alle spese legali e di patrocinio. Le misure di protezione dell'unione coniugale, nel caso concreto, hanno richiesto al patrocinatore la redazione dell'istanza 23 giugno 2000 e la

comparsa a due udienze, in una procedura sommaria senza grandi difficoltà. Con un importo di fr. 1'000.– mensili l'appellante è quindi in grado di provvedere in pochi mesi, anche a rate, al pagamento del suo legale. Ciò esclude d'acchito tanto una provvigione ad litem quanto – a maggior ragione – il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Ne segue che, pure su questo punto, il decreto del Pretore merita conferma. In conclusione, l'appello, nella misura in cui è ricevibile, si rivela manifestamente infondato in ogni suo punto e può di conseguenza essere deciso con la procedura dell'art. 313 bis CPC.

E. 7

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato neppure intimato. La domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta, mancando all'appellante il requisito dell'indigenza e al ricorso ogni probabilità di buon esito. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 4. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.